



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 85 dell'11 Dicembre 2024

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 09 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7 a carico di:

1.- il sig. Daniele Ciccarello, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Fabriziese;

2.- la società A.S.D. Real Fabriziese;

per rispondere:

1.- il sig. Daniele Ciccarello, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Fabriziese:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 55 del 24.10.2024 del Comitato Regionale Calabria contenente il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni relative alla gara Real Fabriziese – Promosport Lamezia disputata in data 20.10.2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un "comunicato stampa" pubblicato in pari data, alle ore 18.45, sulla "pagina" della società denominata "ASD Fabrizia" del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "primeranovincenzo.altervista.org" sempre in data 24.10.2024 (link: <https://primeranovincenzo.altervista.org/fabrizia-il-comunicato-ufficiale-nessuna-aggressione-fisica-e-falso/>), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara; nel sopra indicato comunicato stampa, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "La società ASD FABRIZIA, in merito agli eventi verificatisi durante l'incontro sportivo del giorno 20 ottobre 2024 contro la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, intende fare chiarezza sulla sospensione della gara, tenendo a precisare che la presente comunicazione viene diramata solo a seguito del comunicato ufficiale rilasciato dalla Lega, come da consuetudine, in primis a tutela della stessa società, dei dirigenti e dei tesserati tutti. La ASD Fabrizia tiene innanzi tutto a precisare che condanna fermamente tutte le forme di violenza, sia fisica che verbale, ritenendole inaccettabili in qualsiasi contesto sportivo e sociale. La società promuove i valori del rispetto, della correttezza e del fair play, principi fondamentali del calcio e della convivenza civile. Eventuali comportamenti contrari a tali valori non riflettono in alcun modo l'identità della nostra squadra, impegnata a favorire un ambiente sicuro e sano per tutti i partecipanti. A discapito di equivoci, si intende sottolineare che la società come si evince dal comunicato ufficiale della lega calcio numero 55 del 24 ottobre 2024, in tutte le sue componenti é estranea ai fatti, si invita quindi i vari giornalisti che hanno riportato il falso in queste ore a rettificare e chiedere pubblicamente scusa. Durante la partita,

concluso il primo tempo, il direttore di gara ha deciso di sospendere momentaneamente l'incontro a causa di una presunta aggressione, cui l'arbitro denuncia di aver subito, la cui natura appariva da subito non chiara, se di tipo fisico o verbale. Successivamente, lo stesso direttore si è ritirato negli spogliatoi, manifestando l'intenzione di non proseguire l'incontro. Nel corso dei 40 minuti successivi, nonostante i tentativi di chiarimento da parte delle parti coinvolte, il direttore di gara ha ritenuto opportuno sospendere definitivamente la partita e poi successivamente recarsi presso la caserma dei Carabinieri per sporgere formale denuncia in merito all'accaduto. Ci duole però constatare che all'arrivo delle forze dell'ordine, l'arbitro appariva confuso, asserendo più volte e non solo alle forze dell'ordine, ma a tutti i presenti di aver subito solo ed esclusivamente aggressione verbale da parte di un tifoso della squadra locale, allontanato prontamente dai dirigenti della ASD FABRIZIA. E che quindi visto il clima di nervosismo e concitazione creatasi non se la sentiva più di proseguire la direzione della gara. C'è però un aspetto significativo, leggiamo attoniti il comunicato ufficiale della lega calcio dilettanti, uscito in queste ore, nel quale considerate le dichiarazioni del verbale redatto dal direttore di gara, nel quale si denuncia una aggressione di tipo fisico, da una persona non identificata, dove pare addirittura che l'arbitro sia stato dimesso dall'ospedale di Reggio Calabria con 2 giorni di prognosi, ma come, davanti i carabinieri dichiara di non aver subito aggressione fisica e di stare bene e poi nei giorni seguenti si reca in ospedale per farsi refertare? La domanda sorge spontanea, ha subito o no questa presunta aggressione fisica? La risposta è No. Le telecamere che hanno ripreso il tutto sono la prova delle menzogne e della diffamazione subita, prove che saranno usate per difendere in primis la nostra immagine. I dirigenti della ASD FABRIZIA, hanno prontamente allontanato il tifoso non permettendogli di perpetuare nessuna azione. Ora, considerando l'età, 18 anni circa, del signor Giovanni Zirilli di Reggio Calabria, possiamo capire sia la paura, sia la buona direzione della partita, ma non potremo mai accettare simili calunnie. Le società di calcio dilettantistico come la ASD Fabrizia sono da sempre il cuore pulsante dello sport locale, ma il loro funzionamento richiede enormi sacrifici, specialmente in termini economici. Ogni stagione rappresenta una sfida che richiede l'impegno costante di dirigenti, allenatori, giocatori e sponsor. Questi sacrifici, spesso invisibili, sono fatti con l'obiettivo di garantire continuità e di promuovere i valori dello sport all'interno della comunità. In questo contesto, è inaccettabile che le società, che fanno investimenti significativi per mantenere il calcio dilettantistico vivo e competitivo, diventino vittime di un sistema che, in molte occasioni, dimostra di non funzionare in modo efficace. Un chiaro esempio di questa inefficienza riguarda la designazione arbitrale per partite di una certa complessità e intensità agonistica. Non è concepibile che un incontro di calcio di questa categoria venga affidato a un arbitro di appena 18 anni, che, per quanto possa essere promettente, non possiede né l'esperienza né la maturità necessarie per gestire situazioni delicate che possono verificarsi durante una partita. Non è un attacco alla persona, ma una riflessione sulla necessità di una maggiore attenzione nella selezione degli arbitri per queste gare, dove la gestione emotiva e psicologica di un incontro è cruciale. La ASD Fabrizia ribadisce il proprio rispetto per il lavoro svolto dagli arbitri, ma chiede alla Lega di prendere in considerazione le specificità di ogni partita e di garantire che gli arbitri designati siano adeguatamente preparati per gestire al meglio il clima agonistico che caratterizza queste competizioni. In caso contrario, si rischia di compromettere lo svolgimento regolare delle gare e di vanificare gli sforzi economici e organizzativi delle società. La ASD Fabrizia ribadisce il proprio impegno nel rispettare i regolamenti sportivi e tutelare l'integrità del gioco, condannando fermamente ogni forma di violenza, sia fisica che verbale. Restiamo a completa disposizione della Lega e delle autorità per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti, il vicepresidente Daniele Ciccarello";

2.- la società A.S.D. Real Fabriziese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Ciccarello, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 316pf24-25, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese, mediante comunicato pubblicato sul social network facebook e sul sito online "primeranovincenzo.altervista.org", dalla società ASD Real Fabriziese nei confronti dell'arbitro della gara contro la Promosport Lamezia del 20.10.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Calabria del 26 ottobre 2024, con i seguenti allegati:
 - Comunicato Ufficiale n. 55 del 24 ottobre 2024 del Comitato Regionale Calabria;
 - "post" pubblicato in data 24 ottobre 2024 sulla pagina denominata "ASD Fabrizia" del social network "facebook", contenente il comunicato stampa della società A.S.D. Real Fabriziese;
 - articolo pubblicato in data 24 ottobre 2024 sulla testata giornalistica online "primeranovincenzo.altervista.org" riportante il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC;
- "post" pubblicato in data 24 ottobre 2024 sulla pagina denominata "ASD Fabrizia" del social network "facebook", contenente il comunicato stampa della società A.S.D. Real Fabriziese;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Real Fabriziese;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

A seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 55 del 24.10.2024 del Comitato Regionale Calabria, contenente il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni relative alla gara Real Fabriziese – Promosport Lamezia disputata in data 20.10.2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, sulla "pagina" denominata "ASD Fabrizia" del social network "facebook" di titolarità della società A.S.D. Real Fabriziese è stato pubblicato un "comunicato stampa" a firma del sig. Daniele Ciccarello, il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "primeranovincenzo.altervista.org" sempre in data 24.10.2024 (link: <https://primeranovincenzo.altervista.org/fabrizia-il-comunicato-ufficiale-nessuna-aggressione-fisica-e-falso/>).

Nel comunicato stampa appena citato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "La società ASD FABRIZIA, in merito agli eventi verificatisi durante l'incontro sportivo del giorno 20 ottobre 2024 contro la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, intende fare chiarezza sulla sospensione della gara, tenendo a precisare che la presente comunicazione viene diramata solo a seguito del comunicato ufficiale rilasciato dalla Lega, come da consuetudine, in primis a tutela della stessa società, dei dirigenti e dei tesserati tutti. La ASD Fabrizia tiene innanzi tutto a precisare che condanna fermamente tutte le forme di violenza, sia fisica che verbale, ritenendole inaccettabili in qualsiasi contesto sportivo e sociale. La società promuove i valori del rispetto, della correttezza e del fair play, principi fondamentali del calcio e della convivenza civile. Eventuali comportamenti contrari a tali valori non riflettono in alcun modo l'identità della nostra squadra, impegnata a favorire un ambiente sicuro e sano per tutti i partecipanti. A discapito di equivoci, si intende sottolineare che la società come si evince dal comunicato ufficiale della lega calcio numero 55 del 24 ottobre 2024, in tutte le sue componenti è estranea ai fatti, si invita quindi i vari giornalisti che hanno riportato il falso in queste ore a rettificare e chiedere pubblicamente scusa. Durante la partita, concluso il primo tempo, il direttore di gara ha deciso di sospendere momentaneamente l'incontro a causa di una presunta aggressione, cui l'arbitro denuncia di aver subito, la cui natura appariva da subito non chiara, se di tipo fisico o verbale. Successivamente, lo stesso direttore si è ritirato negli spogliatoi, manifestando l'intenzione di non proseguire l'incontro. Nel corso dei 40 minuti successivi, nonostante i tentativi di chiarimento da parte delle parti coinvolte, il direttore di gara ha ritenuto opportuno sospendere definitivamente la partita e poi successivamente recarsi presso la caserma dei Carabinieri per sporgere formale denuncia in merito all'accaduto. Ci duole però constatare che all'arrivo delle forze dell'ordine, l'arbitro appariva confuso, asserendo più volte e non solo alle forze dell'ordine, ma a tutti i presenti di aver subito solo ed esclusivamente aggressione verbale da parte di un tifoso della squadra locale, allontanato prontamente dai dirigenti della ASD FABRIZIA. E che quindi visto il clima di nervosismo e concitazione creatasi non se la sentiva più di proseguire la direzione della gara. C'è però un aspetto significativo, leggiamo attoniti il comunicato ufficiale della lega calcio dilettanti, uscito in queste ore, nel quale considerate le dichiarazioni del verbale redatto dal direttore di gara, nel quale si denuncia una aggressione di tipo fisico, da una persona non identificata, dove pare addirittura che l'arbitro sia stato dimesso dall'ospedale di Reggio Calabria con 2 giorni di prognosi, ma come, davanti i carabinieri dichiara di non aver subito aggressione fisica e di stare bene e poi nei giorni seguenti si reca in ospedale per farsi refertare? La domanda sorge spontanea, ha subito o no questa presunta aggressione fisica? La risposta è No. **Le telecamere che hanno ripreso il tutto sono la prova delle menzogne e della diffamazione subita**, prove che saranno usate per difendere in primis la nostra immagine. I dirigenti della ASD FABRIZIA, hanno prontamente allontanato il tifoso non permettendogli di perpetuare nessuna azione. Ora, considerando l'età, 18 anni circa, del signor Giovanni Zirilli di Reggio Calabria, possiamo capire sia la paura, sia la buona direzione della partita, ma **non potremo mai accettare simili calunnie**. Le società di calcio dilettantistico come la ASD Fabrizia sono da sempre il cuore pulsante dello sport locale, ma il loro funzionamento richiede enormi sacrifici, specialmente in termini economici. Ogni stagione rappresenta una sfida che richiede l'impegno costante di dirigenti, allenatori, giocatori e sponsor. Questi sacrifici, spesso invisibili, sono fatti con l'obiettivo di garantire continuità e di promuovere i valori dello sport all'interno della comunità. In questo contesto, è inaccettabile che le società, che fanno investimenti significativi per mantenere il calcio dilettantistico vivo e competitivo, diventino vittime di un sistema che, in molte occasioni, dimostra di non funzionare in modo efficace. Un chiaro esempio di questa inefficienza riguarda la designazione arbitrale per partite di una certa complessità e intensità agonistica. Non è concepibile che un incontro di calcio di questa categoria venga affidato a un arbitro di appena 18 anni, che, per quanto possa essere promettente, non possiede né l'esperienza né la maturità necessarie per gestire situazioni delicate che possono verificarsi durante una partita. Non è un attacco alla persona, ma una riflessione sulla necessità di una maggiore attenzione nella selezione degli arbitri per queste gare, dove la gestione emotiva e psicologica di un incontro è cruciale. La ASD Fabrizia ribadisce il proprio rispetto per il lavoro svolto dagli arbitri, ma chiede alla Lega di prendere in considerazione le specificità di ogni partita e di garantire che **gli arbitri designati siano adeguatamente preparati** per gestire al meglio il clima agonistico che caratterizza queste competizioni. In caso contrario, si rischia di compromettere lo svolgimento regolare delle gare e di vanificare gli sforzi economici e organizzativi delle società. La ASD Fabrizia ribadisce il proprio impegno nel rispettare i regolamenti sportivi e tutelare l'integrità del gioco, condannando fermamente ogni forma di violenza, sia fisica che verbale. Restiamo a completa disposizione della Lega e delle autorità per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti, il vicepresidente Daniele Ciccarello".

Le dichiarazioni contenute nel comunicato appena riportato, poi, devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network e su testata giornalistica online accessibili a tutti.

Le stesse dichiarazioni, in relazione alle quali né il sig. Daniele Ciccarello né la società A.S.D. Real Fabriziese hanno pubblicato smentite o rettifiche, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di quello di opinione in quanto ledono la reputazione dell'arbitro della gara Real Fabriziese – Promosport Lamezia disputata in data 20.10.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Daniele Ciccarello, dirigente tesserato per la A.S.D. Real Fabriziese, infine, consegue la responsabilità oggettiva di tale società.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1.- il sig. **Daniele Ciccarello**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Fabriziese;

2.- la società **A.S.D. Real Fabriziese**;

per rispondere:

1.- il sig. **Daniele Ciccarello**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Fabriziese:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 55 del 24.10.2024 del Comitato Regionale Calabria contenente il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni relative alla gara Real Fabriziese – Promosport Lamezia disputata in data 20.10.2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un "comunicato stampa" pubblicato in pari data, alle ore 18.45, sulla "pagina" della società denominata "ASD Fabrizia" del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "primeranovincenzo.altervista.org" sempre in data 24.10.2024 (link: <https://primeranovincenzo.altervista.org/fabrizia-il-comunicato-ufficiale-nessuna-aggressione-fisica-e-falso/>), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara; nel sopra indicato comunicato stampa, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "La società ASD FABRIZIA, in merito agli eventi verificatisi durante l'incontro sportivo del giorno 20 ottobre 2024 contro la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, intende fare chiarezza sulla sospensione della gara, tenendo a precisare che la presente comunicazione viene diramata solo a seguito del comunicato ufficiale rilasciato dalla Lega, come da consuetudine, in primis a tutela della stessa società, dei dirigenti e dei tesserati tutti. La ASD Fabrizia tiene innanzi tutto a precisare che condanna fermamente tutte le forme di violenza, sia fisica che verbale, ritenendole inaccettabili in qualsiasi contesto sportivo e sociale. La società promuove i valori del rispetto, della correttezza e del fair play, principi fondamentali del calcio e della convivenza civile. Eventuali comportamenti contrari a tali valori non riflettono in alcun modo l'identità della nostra squadra, impegnata a favorire un ambiente sicuro e sano per tutti i partecipanti. A discapito di equivoci, si intende sottolineare che la società come si evince dal comunicato ufficiale della lega calcio numero 55 del 24 ottobre 2024, in tutte le sue componenti è estranea ai fatti, si invita quindi i vari giornalisti che hanno riportato il falso in queste ore a rettificare e chiedere pubblicamente scusa. Durante la partita, concluso il primo tempo, il direttore di gara ha deciso di sospendere momentaneamente l'incontro a causa di una presunta aggressione, cui l'arbitro denuncia di aver subito, la cui natura appariva da subito non chiara, se di tipo fisico o verbale. Successivamente, lo stesso direttore si è ritirato negli spogliatoi, manifestando l'intenzione di non proseguire l'incontro. Nel corso dei 40 minuti successivi, nonostante i tentativi di chiarimento da parte delle parti coinvolte, il direttore di gara ha ritenuto opportuno sospendere definitivamente la partita e poi successivamente recarsi presso la caserma dei Carabinieri per sporgere formale denuncia in merito all'accaduto. Ci duole però constatare che all'arrivo delle forze dell'ordine, l'arbitro appariva confuso, asserendo più volte e non solo alle forze dell'ordine, ma a tutti i presenti di aver subito solo ed esclusivamente aggressione verbale da parte di un tifoso della squadra locale, allontanato prontamente dai dirigenti della ASD FABRIZIA. E che quindi visto il clima di nervosismo e concitazione creatasi non se la sentiva più di proseguire la direzione della gara. C'è però un aspetto significativo, leggiamo attoniti il comunicato ufficiale della lega calcio dilettanti, uscito in queste ore, nel quale considerate le dichiarazioni del verbale redatto dal direttore di gara, nel quale si denuncia una aggressione di tipo fisico, da una persona non identificata, dove pare addirittura che l'arbitro sia stato dimesso dall'ospedale di Reggio Calabria con 2 giorni di prognosi, ma come, davanti i carabinieri dichiara di non aver subito aggressione fisica e di stare bene e poi nei giorni seguenti si reca in ospedale per farsi refertare? La domanda sorge spontanea, ha subito o no questa presunta aggressione fisica? La risposta è No. **Le telecamere che hanno ripreso il tutto sono la prova delle menzogne e della diffamazione subita**, prove che saranno usate per difendere in primis la nostra immagine. I dirigenti della ASD FABRIZIA, hanno prontamente allontanato il tifoso non permettendogli di perpetuare nessuna azione. Ora, considerando l'età, 18 anni circa, del signor Giovanni Zirilli di Reggio Calabria, possiamo capire sia la paura, sia la buona direzione della partita, ma **non potremo mai accettare simili calunnie**. Le società di calcio dilettantistico come la ASD Fabrizia sono da sempre il cuore pulsante dello sport locale, ma il loro

funzionamento richiede enormi sacrifici, specialmente in termini economici. Ogni stagione rappresenta una sfida che richiede l'impegno costante di dirigenti, allenatori, giocatori e sponsor. Questi sacrifici, spesso invisibili, sono fatti con l'obiettivo di garantire continuità e di promuovere i valori dello sport all'interno della comunità. In questo contesto, è inaccettabile che le società, che fanno investimenti significativi per mantenere il calcio dilettantistico vivo e competitivo, diventino vittime di un sistema che, in molte occasioni, dimostra di non funzionare in modo efficace. Un chiaro esempio di questa inefficienza riguarda la designazione arbitrale per partite di una certa complessità e intensità agonistica. Non è concepibile che un incontro di calcio di questa categoria venga affidato a un arbitro di appena 18 anni, che, per quanto possa essere promettente, non possiede né l'esperienza né la maturità necessarie per gestire situazioni delicate che possono verificarsi durante una partita. Non è un attacco alla persona, ma una riflessione sulla necessità di una maggiore attenzione nella selezione degli arbitri per queste gare, dove la gestione emotiva e psicologica di un incontro è cruciale. La ASD Fabrizia ribadisce il proprio rispetto per il lavoro svolto dagli arbitri, ma chiede alla Lega di prendere in considerazione le specificità di ogni partita e di garantire che **gli arbitri designati siano adeguatamente preparati** per gestire al meglio il clima agonistico che caratterizza queste competizioni. In caso contrario, si rischia di compromettere lo svolgimento regolare delle gare e di vanificare gli sforzi economici e organizzativi delle società. La ASD Fabrizia ribadisce il proprio impegno nel rispettare i regolamenti sportivi e tutelare l'integrità del gioco, condannando fermamente ogni forma di violenza, sia fisica che verbale. Restiamo a completa disposizione della Lega e delle autorità per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti, il vicepresidente Daniele Ciccarello";

2.- la società **A.S.D. Real Fabriese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Ciccarello, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 09.12.2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Passando al merito della vicenda, ritiene il Collegio che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi preso atto delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- al sig. Daniele CICCARELLO tre mesi di inibizione;
- alla società A.S.D. Real Fabriese l'ammenda di € 600,00.

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzobonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 09 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 15 della Società A.S.D. Sant'Angelo d'Acri

avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n. 11 del 22.11.2024 (punizione sportiva della perdita della gara Pitbulls vs Sant'Angelo d'Acri del 10.11.2024 valevole per il Campionato di Terza Categoria Gir. B con il punteggio di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 10 del 21.11.2024, in ordine alla gara Pitbulls – A.S.D. Sant'Angelo d'Acri, visto il ricorso depositato dalla Società Sant'Angelo d'Acri con cui si deduceva la posizione irregolare di quattro giocatori della Società Pitbulls, accertato che i calciatori risultavano regolarmente tesserati per la Pitbulls, ma che dagli stessi accertamenti d'ufficio era emerso che il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) era già stato colpito da una squalifica di anni 5 con preclusione, disponeva di respingere il ricorso proposto dalla Sant'Angelo d'Acri, infliggere alla società Pitbulls la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di squalificare il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) fino al 20.11.2026, inibire il dirigente accompagnatore Greco Costantino fino al 22.12.2024, comminare alla società Pitbulls l'ammenda di € 100,00.

Successivamente, con C.U. n. 11 del 22.11.2024, lo stesso Giudice Sportivo rilevava che per un errore di omonimia era stato colpito dalla sanzione un calciatore differente e, pertanto, il calciatore indicato in distinta Bruno Andrea (nato il 12.06.1983) non corrisponde al calciatore privo della riabilitazione o grazia e che, quindi, poteva regolarmente prendere parte alla gara, per cui revocava le sanzioni inflitte nella deliberazione del 21.10.2024 pubblicata sul C.U. n. 10 alla società A.S.D. Pitbulls ed al calciatore Andrea Bruno indicato in distinta e al dirigente accompagnatore Greco Costantino, e omologava il risultato ottenuto sul campo.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Società A.S.D. Sant'Angelo d'Acri, eccependo come in campo fosse sceso il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) e non l'omonimo non squalificato, e che, pertanto, dovevano essere confermate le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 10 del 21.11.2024, poi revocate con C.U. n. 11 del 22.11.2024.

La Società Pitbull ha fatto pervenire delle controdeduzioni, rilevando l'inammissibilità del ricorso del 28.11.2024 ex art.76, comma 4, CGS, e ribadendo che alla gara ha preso parte il calciatore Bruno Andrea (nato il 12.06.1983), non soggetto a squalifica.

Questa Corte ritiene necessario scrutinare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Società Pitbulls.

Ritiene il Collegio che tale eccezione sia infondata, in quanto la Società A.S.D. Sant'Angelo d'Acri ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo n. 11 del 22.11.2024 che d'ufficio ha revocato la decisione contenuta nel C.U. n. 10 del 21.11.2024, in cui il GS d'ufficio aveva rilevato la posizione irregolare del calciatore Andrea Bruno.

Pertanto, le censure avverso la decisione del GS, non rappresentano domanda nuova e sono pertanto ammissibili.

Passando al merito della vicenda, questa Corte ritiene che le circostanze dedotte comportano la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso, con contestuale sospensione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

RECLAMO N. 16 della A.S.D. FALCHI MAROPATI

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro (perdita sportiva della gara A.S.D. Falchi Maropati vs A.S.D. San Ferdinando 1882 del 17.11.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. E con il punteggio di 0-3; inibizione del Dirigente Sig. Scarfò Nello fino al 27.12.2024).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Falchi Maropati ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 17.11.2024 è stata comminata la sanzione della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0-3 e l'inibizione del Dirigente Scarfò Nello fino al 27.12.2024, poiché è subentrato in campo un calciatore con la maglia n. 19 mentre in distinta non vi è alcun giocatore con tale numero.

La Società reclamante deduce che il calciatore che è effettivamente entrato in campo è quello indicato in distinta con il numero 17 e che, pertanto, si sarebbe trattato di un mero errore materiale che non ha inciso sulla regolarità della partita.

Ritiene questa Corte che si rende necessario, al fine di decidere sulla perdita della gara, un approfondimento istruttorio, per cui bisogna convocare il direttore di gara.

In ordine all'inibizione del Dirigente Scarfò Nello, le motivazioni addotte a discolpa dalla reclamante che ha rilevato la mancanza di dolo, non possono essere accolte in quanto il fatto è, comunque, accertato, per cui la sanzione adottata va confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo in ordine all'inibizione del Dirigente Scarfò Nello e dispone la convocazione del Direttore di gara per la seduta del 30.12.2024.

RECLAMO N. 17 del Sig. GIUSEPPE CERAUDO**allenatore della Società Città di Cirò Marina avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 78 del 28.11.2024** (squalifica per tre giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Il Sig. Ceraudo Giuseppe ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 24.11.2024 gli è stata comminata la squalifica per tre giornate effettive poiché a fine gara si dirigeva verso l'arbitro protestando e rivolgendogli parole offensive dopo aver subito il provvedimento disciplinare di espulsione.

Il reclamante deduce l'estraneità ai fatti in quanto la protesta effettuata nei confronti dell'arbitro sarebbe stata sempre contenuta ed educata, senza toni offensivi né comportamenti violenti.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 C.G.S.;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica all'allenatore CERAUDO Giuseppe a DUE giornate effettive di gara.

Dispone, altresì, accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 18 della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5**avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.78 del 28.11.2024** (squalifica del calciatore Sig. Berardi Antonio Maria per sei gare effettive)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Nuova Fabrizio Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 23.11.2024 è stata comminata la squalifica al calciatore Berardi Antonio Maria per sei gare effettive per condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro.

La Società reclamante ammette che il proprio tesserato abbia proferito frasi offensive solo nei confronti di un avversario che lo provocava.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Berardi Antonio Maria per quattro gare effettive.

Dispone, altresì, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi